

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n° 16 del 25 Agosto 2023

1. Delibere del Tribunale Federale Territoriale

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 24 Agosto 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio MIGLIACCIO PRESIDENTE;
 - Avv. Paolo MORICA COMPONENTE;
 - Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 12 a carico di:

- Fabio Coscarella, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della Società SSDARL RENDE Calcio 1968;
- la società SSDARL RENDE CALCIO 1968.

per rispondere

- Fabio Coscarella, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della Società SSDARL RENDE Calcio 1968;

della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, comma 6 e 7 del codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F per non aver provveduto al pagamento del calciatore Dhamo Aleksandros della somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. con decisione prot. Cae 100 BIS/2021-22 del 12 .10.2022, confermata dal Tribunale Federale Nazionale -Sezione Vertenze Economiche con decisione n° 0016/TFNSVE-2022-2023 del 25.11.2022, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di tale pronuncia alla società SSDARL Rende Calcio 1968, avvenuta a mezzo PEC del 25.11.2022;

- la società SSDARL RENDE Calcio 1968, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza all'epoca dei fatti Fabio Coscarella, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 802 pfi 22 - 23, avente ad oggetto: resunto mancato pagamento da parte della società SSDARL RENDE Calcio 1968 delle somme dovute al calciatore
Dhamo Aleksandros nel termine previsto di 30 giorni dalla data di notifica della decisione emessa dalla Commissione
Accordi Economici della L.N.D. con Comunicato Ufficiale n° 100 del 12.10.22 e confermata dal Tribunale Federale
Nazionale -Sezione Vertenze Economiche con decisione n° 16 2022-2023 del 25.11.2022"

Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata a mezzo PEC in data 12.6.2023;

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti atti e documenti, tra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

segnalazione del calciatore Dhamo Aleksandros, pervenuta in data 7.3.23 con i seguenti allegati:

- decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D. con decisione prot. Cae 100 BIS/2021-22 del 12 .10.2022 pubblicata con Comunicato Ufficiale del 12.10.22;
- nota del Segretario della Commissione Accordi Economici della L.N.D. del 12.10.2022 con la quale è stata trasmessa alle parti la decisione Cae 100 BIS/2021-22;
- decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche n ° 0016/TFNSVE-2022-2023 del 25.11.2022;
- segnalazione del Responsabile dell'Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale Calabria pervenuta in data 11.4.23 con i seguenti allegati:
- comunicazione del Responsabile dell'Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale Calabria trasmessa alla società SSDARL Rende Calcio 1968 in data 13.10.2023, contenete la richiesta di provvedere al pagamento di quanto statuito dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. con decisione prot. Cae BIS/2021-2022 del 12.10.2022, nonché la richiesta di trasmissione della quietanza;
- decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D. con decisione prot. Cae 100 BIS/2021-22 del 12 .10.2022:
- decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche n° 0016/TFNSVE-2022-2023 del 25.11.2022;
- segnalazione del calciatore Dhamo Aleksandros, del 7.3.23
- dati società, organigramma e scheda amministratore unico della società SSDARL Rende Calcio 1968;
- foglio censimento della società SSDARL Rende Calcio 1968 per la stagione sportiva 2022-2023, completo di organico e variazioni;
- ricevuta di avvenuta consegna del 25.11.2022 della PEC con la quale il Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche ha trasmesso alla società SSDARL Rende Calcio 1968 la decisione n ° 0016/TFNSVE-2022-2023 del 25.11.2022;

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Fabio Coscarella all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della Società SSDARL RENDE Calcio 1968, ha omesso di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica dello stesso al pagamento della somma di Euro 8.755,68 dovuta al calciatore Dhamo Aleksandros in virtù di quanto statuito dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. con decisione prot. Cae 100 BIS/2021-22 del 12 .10.2022, confermata dal Tribunale Federale Nazionale -Sezione Vertenze Economiche con decisione n° 0016/TFNSVE-2022-2023 del 25.11.2022, ritualmente notificata alla società a mezzo PEC del 25.11.2022 (come da ricevuta consegna acquisita agli atti).

Tali atti emergono documentalmente dalla decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D. con Comunicato Ufficiale n° 100 del 12.10.22 e dal provvedimento del Tribunale Federale Nazionale -Sezione Vertenze Economiche n° 0016 2022-2023 del 25.11.2022, quest'ultimo ritualmente notificato a mezzo PEC in data 25.11.2022 alla società inadempiente, nonché dalle ricevute di invio da parte dell'Organo Giudicante e ricezione della nota di comunicazione della pronuncia appena citata;

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro Avigliano, con il coordinamento del sostituto Procuratore Federale Avvocato Dario Perugini;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

DEFERIVA

- Fabio COSCARELLA, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della Società SSDARL RENDE CALCIO 1968;
- la società SSDARL RENDE CALCIO 1968.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 24 agosto 2023 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi. Nessuno è comparso per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie, mitigate in considerazione della produzione della quietanza di pagamento pervenuta in data 26.7.23:

- per Fabio Coscarella, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della Società SSDARL RENDE CALCIO 1968 l'inibizione di mesi quattro;
- per la società SSDARL RENDE CALCIO 1968 un punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione in corso e l'ammenda di € 300,00.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta.

In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- per Fabio COSCARELLA, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della Società SSDARL RENDE inibizione di mesi QUATTRO;
- per la società SSDARL RENDE CALCIO 1968 un (1) punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione in corso (s.s.2023/2024) e l'ammenda di € 300,00.

IL SEGRETARIO Emanuele Daniele IL PRESIDENTE Saverio Mirarchi